

ORIGINALE



COMUNE DI BARGA

PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 26
in data 28/04/2023

Prot. n. _____ del _____

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:
APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno 2023, il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 21.15, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito.

Risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Campani Caterina	Sindaco	X	
2	Andreotti Maresa	Consigliere	X	
3	Balducci Beatrice	Consigliere	X	
4	Feniello Francesco	Consigliere	X	
5	Giannotti Sabrina	Consigliere	X	
6	Gonnelli Claudio	Consigliere	X	
7	Graziani Manuel	Consigliere	X	
8	Lunardi Filippo	Consigliere	X	
9	Moni Sabrina	Consigliere	X	
10	Onesti Pietro	Consigliere	X	
11	Pieroni Gesualdo	Consigliere	X	
12	Quintavalli Fabio	Consigliere	X	
13	Romagnoli Francesca	Consigliere		X
14	Salotti Vittorio	Consigliere	X	
15	Salvoni Andrea	Consigliere	X	
16	Suffredini Sergio	Consigliere	X	
17	Tonini Lorenzo	Consigliere	X	
			16	1

Presiede la Dott.ssa Campani Caterina nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Dott. Giorgi Daniele, Segretario Generale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: Lunardi Filippo, Pieroni Gesualdo, Suffredini Sergio.

Illustra l'Assessore alle Finanze Vittorio Salotti.

Intervengono il Cons. Quintavalli, l'Ass. Salotti, Quintavalli, Salotti, Quintavalli, Cons. Feniello, Salotti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023), che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che, pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019 fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo all'Allegato "A", che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che detto metodo MTR è stato riformato con la successiva deliberazione n. 363/2021 ARERA, che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed amplia i costi "riconosciuti" fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo, penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

RILEVATO che la richiamata Determina n. 2/2021 ha altresì provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i

parametrizzati dal D.P.R. n. 158/1999;

- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI anche per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie:

utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di Barga si è avvalso della deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025 – validato nel 2022 - come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per il Comune di Barga in 30 categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999 e come riportate nel vigente regolamento comunale;

DATO ATTO che i dati relativi al PEF sono quelli già acquisiti con il PEF pluriennale 2022-2025, validati nel corso del 2022 ma, indipendentemente dal PEF 2023 come già acquisito, il Comune è tenuto ad approvare le tariffe da applicare per l'anno 2023, stante gli ulteriori dati da considerare che

cambiano ogni anno come la composizione delle banche dati relativa ai soggetti passivi TARI ed alle superfici imponibili;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2023;

CONSIDERATO che per la gestione TARI e per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto anche delle disposizioni intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2022 avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario relativo agli anni 2022-2025";

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2023, come validato da ATO Toscana Costa con determina n. 30 del 28.04.2022 del Direttore Generale, il quale espone un costo complessivo di Euro € 2.351.099,00, (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/D/Rif/2021) di cui parte variabile pari a € 1.856.398,00 e parte fissa pari a € 494.701,00;

RITENUTO di confermare i coefficienti Kb, per la determinazione della quota variabile delle utenze domestiche, e i coefficienti Kc e Kd per il calcolo rispettivamente della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche come stabiliti per l'anno 2022 e di attribuire alle utenze domestiche il 58,30 % del costo complessivo ed il restante 41,70 % alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2023, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano indicate nell'"A" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art. 1 comma 666, della più volte citata Legge n. 147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2023, dando atto della già intervenuta validazione del PEF per l'anno 2023, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA, da parte del Direttore Generale di ATO Toscana Costa con determina n. 30 del 28.04.2022 e di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 28/2022;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2023;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

VISTE la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31.01.2023 avente ad oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2023-2025” E la deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 14/02/2023 avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2023-2025 - parte finanziaria”;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Conss. Feniello, Gonnelli, Pieroni, Quintavalli, Salvoni) resi per alzata di mano dai n. 16 componenti il Consiglio presenti, di cui n. 11 Componenti votanti;

DELIBERA

1) di prendere atto, per la determinazione delle tariffe TARI 2023, del PEF per l'anno 2023 così come già validato con determinazione del Direttore Generale di ATO Toscana Costa n. 30 del 28.04.2022 e di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2022 e che lo stesso espone un costo complessivo di Euro € 2.351.099,00, (al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/D/Rif/2021) di cui parte variabile pari a € 1.856.398,00 e parte fissa pari a € 494.701,00;

3) di approvare le tariffe TARI per l'anno 2023, come indicate nell'allegato “A” al presente atto;

4) di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Successivamente con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Conss. Feniello, Gonnelli, Pieroni, Quintavalli, Salvoni) resi per alzata di mano dai n. 16 componenti il Consiglio presenti, di cui n. 11 Componenti votanti dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO PRESIDENTE
Campani Caterina

IL SEGRETARIO GENERALE
Giorgi Daniele

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s. m. e i. (CAD). La presente deliberazione e' conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Barga, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Il presente atto diventa esecutivo ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi dieci giorni di termine della pubblicazione all'Albo online.